



OIC 14 *Disponibilità liquide* – Sintesi dei principali interventi

- Nel quadro di una revisione complessiva del corpus dei principi contabili nazionali si è ritenuto che il principio OIC 14 fosse la sede più appropriata per introdurre una disciplina organica del cash pooling.

In particolare, il principio prevede che nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling la quota di pertinenza di ciascuna società del saldo del conto corrente comune si classifica tra i crediti (o i debiti, a seconda del caso) verso la società gestrice (controllata, collegata, controllante, ecc.), e che nel bilancio della società gestrice del fondo comune, la classificazione del suo saldo è simmetrica rispetto a quanto rilevato dalle altre partecipanti al cash pooling

È auspicabile che i commenti ricevuti:

- se riferiti ad aspetti trattati dal documento, includano un preciso riferimento al numero del relativo paragrafo;
- risultino chiaramente motivati;
- esprimano delle alternative rispetto ai trattamenti previsti nel documento.

Si invita a far pervenire eventuali osservazioni preferibilmente entro il **31 ottobre 2012** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830.

PRINCIPI CONTABILI



DISPONIBILITA' LIQUIDE

BOZZA PER LA CONSULTAZIONE

Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il **31 ottobre 2012** all'indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.67766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.

OIC 14 - Disponibilità liquide

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili (2010), l'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 14, allo scopo di renderne più agevole e coordinata la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

INDICE

Finalità del principio	1
Ambito di applicazione	2-3
Definizioni	4-8
Classificazione	9-10
Requisiti per la rilevazione	11-16
Cash pooling	17-18
Valutazioni	19-20
Aspetti particolari	21-23
Nota integrativa	24-25

Appendice A : le disponibilità liquide nella legislazione civilistica

Finalità del principio
1. Il principio contabile OIC 14 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per le disponibilità liquide. In particolare, il principio definisce la nozione di disponibilità liquide e fornisce i criteri per la loro rilevazione, classificazione, valutazione nel bilancio d'esercizio nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
Ambito di applicazione
2. Il presente Principio è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
3. Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini aspetti specifici di una tipologia di immobilizzazione materiale, la società applica quel principio specifico nel rispetto della disciplina generale delle immobilizzazioni materiali.
Definizioni
4. Le disponibilità liquide sono tipicamente rappresentate da: <ul style="list-style-type: none"> - depositi bancari e postali, - assegni, - denaro e valori equivalenti in cassa, come previsto dall'art.2424 c.c.. Le disponibilità liquide così costituite possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali espressi in valuta. In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo dell'impresa.
5. I depositi bancari e postali sono disponibilità presso il sistema bancario o l'amministrazione postale, aventi il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine.
6. Gli assegni sono titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri.
7. Il denaro e i valori in cassa sono costituiti da moneta e valori bollati (p.es.: francobolli, marche da bollo, carte bollate, ecc.).
8. Non costituiscono disponibilità liquide: <ul style="list-style-type: none"> - le cambiali attive in portafoglio, - i titoli a breve termine, di Stato o di terzi, - i cosiddetti "sospesi di cassa".
Classificazione
9. L'art. 2424 c.c. prevede che le disponibilità liquide siano iscritte alla voce dell'attivo circolante "IV - Disponibilità liquide", nelle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> - depositi bancari e postali; - assegni; - denaro e valori equivalenti in cassa.
10. Nel caso in cui alcune disponibilità liquide siano di ammontare rilevante e presentino caratteristiche peculiari (p.es., un rilevante deposito bancario non liberamente disponibile, oppure un rilevante ammontare di liquidità in valuta estera), tali componenti sono illustrate nella nota integrativa.

Rivelazione	
11.	Nei conti accesi alle disponibilità liquide sono rilevati tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti entro la data di bilancio.
12.	I saldi dei conti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e gli incassi effettuati dalle banche od altri istituzioni creditizie ed accreditati nei conti entro la chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo.
13.	Le rimesse di numerario ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, sono rilevate come disponibilità liquide nell'esercizio successivo, anche se il loro giorno di valuta o la disposizione di pagamento da parte del debitore è anteriore alla data di bilancio.
14.	La riduzione delle disponibilità liquide e la corrispondente riduzione dei debiti relativa a rimesse di numerario uscite dalla cassa o disposte con assegni o bonifici bancari in data posteriore a quella di bilancio sono rilevate nell'esercizio successivo.
15.	La compensazione tra conti bancari attivi e passivi, anche se della stessa natura e tenuti presso la stessa banca non è ammessa, in quanto ciò comporterebbe la compensazione d'una attività con una passività, fra l'altro derivanti da posizioni di debito e di credito a condizioni di solito non equivalenti.
16.	Le disponibilità liquide vincolate sono classificate tra le immobilizzazioni finanziarie o nell'attivo circolante secondo la natura e la durata del vincolo e in base al criterio generale di classificazione delle voci di bilancio. Se la natura del vincolo è tale che il deposito non possa essere prelevato prima della scadenza e questa eccede il successivo esercizio, il deposito è classificato tra le immobilizzazioni finanziarie. Se invece la disponibilità liquida può essere negoziata o comunque utilizzata nell'esercizio successivo, nonostante il vincolo, è classificata nell'attivo circolante.
Cash Pooling	
17.	In alcuni gruppi di società la gestione della tesoreria è accentrata per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie. In tali circostanze, un unico soggetto giuridico (in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo) gestisce la liquidità per conto delle altre società del gruppo, tramite un conto corrente comune sul quale sono riversate le disponibilità liquide di ciascuna società aderente al cash pooling.
18.	Nel bilancio delle singole società partecipanti al cash pooling, la liquidità versata nel conto corrente comune (o "pool account") rappresenta un credito verso la società che amministra il cash pooling stesso, mentre i prelevamenti dal conto corrente comune costituiscono un debito verso il medesimo soggetto. I suddetti crediti e debiti verso la società gestrice del cash pooling, a seconda del rapporto intercorrente tra la società partecipante e la società gestrice, sono classificati nella voce pertinente tra "società controllante", "società controllata" o "società collegata", secondo le modalità previste dall'OIC 15 Crediti e OIC 19 Debiti. Nel bilancio della società gestrice del cash pooling, tali crediti e debiti sono classificati simmetricamente alla classificazione operata dalla società partecipante al pooling.
Valutazione	
19.	Le disponibilità liquide sono valutate al loro valore di presumibile realizzo, generalmente coincidente con il valore nominale.
20.	In alcuni casi (p.e.: fondi depositati presso istituti di credito in situazioni particolari; fondi soggetti a restrizioni d'uso, fondi disponibili all'estero con difficoltà di utilizzo e/o di rimpatrio) il valore nominale delle disponibilità liquide è ridotto per adeguarlo al valore di presumibile realizzo, rilevando una rettifica di valore da iscrivere alla voce D19 del conto economico. Se vengono meno i motivi della rettifica di valore, la stessa non può essere mantenuta negli esercizi successivi. Le disponibilità in valuta estera sono convertite al cambio a pronti in vigore alla data di chiusura.
Aspetti Particolari	

21.	Sospesi di cassa: sono uscite di numerario già avvenute ma che non sono state ancora registrate, in attesa della documentazione necessaria alla loro rilevazione contabile. Alla data di bilancio può quindi verificarsi che contabilmente appaiano dei fondi liquidi in realtà già utilizzati. I sospesi di cassa, pertanto, alla data di bilancio sono eliminati, effettuando le relative registrazioni contabili in contropartita agli appropriati conti patrimoniali o economici.
22.	Casse funzionanti a fondo fisso: sono casse dotate di fondi a giacenza costante prefissata le cui uscite, per praticità, vengono solo periodicamente rendicontate ai fini delle rilevazioni contabili delle operazioni eseguite, nonché del contestuale reintegro delle casse a fondo fisso a mezzo di girofondi da altre casse e/o da conti bancari. Se alla data di bilancio, si verifica che contabilmente appaiano fondi liquidi in realtà già utilizzati, essi sono rilevati effettuando le relative registrazioni contabili, patrimoniali o economiche.
23.	Fondi liquidi vincolati: sono quei fondi non disponibili per un certo tempo o utilizzabili solo per specifici scopi. Ne sono esempi i depositi bancari vincolati, i fondi tenuti a garanzia, i prestiti da utilizzare per scopi specifici. Assimilabili ai fondi liquidi vincolati sono quei fondi il cui libero uso è ristretto, in ragione di specifiche norme applicabili nella fattispecie. Ne possono essere esempi norme restrittive valutarie di specifici paesi, e simili.
Nota Integrativa	
24.	L'art. 2427 c.c. richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa: I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (n. 1). Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo (n. 4).
25.	Ai sensi degli art. 2423, comma 3 e 2423-ter, comma 5, si considerano informazioni complementari da fornire nella nota integrativa: la natura dei fondi liquidi vincolati e durata del vincolo; i conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause; l'utilizzo di eventuali sistemi di cash pooling e, comunque, se rilevante, ogni tipo di rapporto ove sono coinvolte imprese controllate, collegate, controllanti e quelle sottoposte al controllo di queste ultime, nonché se diverse, imprese che rientrano sotto la stessa attività di direzione e coordinamento; ogni altra informazione la cui conoscenza sia necessaria per la corretta comprensione delle voci riguardanti le disponibilità liquide.

Appendice A: Le disponibilità liquide

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per le disponibilità liquide.

L'art. 2424 c.c. prevede che nell'attivo dello stato patrimoniale le disponibilità liquide siano iscritte con il seguente schema:

C) IV Disponibilità liquide:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) denaro e valori in cassa;

L'art. 2427, comma 1, c.c., richiede di indicare nella nota integrativa le seguenti informazioni:

- i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro (numero 1);
- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo (numero 4).

L'art. 2435-*bis* c.c. prevede che nel bilancio redatto in forma abbreviata:

- lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani;